



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Emanato con Decreto Rettoriale Rep. n. 1713/2021 Prot. n. 193570 del 28 ottobre 2021

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19 novembre 2021

Entrata in vigore: 4 dicembre 2021

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Istituzione e fini.....	4
Articolo 2 - Comunità universitaria.....	4
Articolo 3 - Libertà della ricerca, dell'insegnamento e dello studio.....	4
Articolo 4 - Diritto allo studio.....	5
Articolo 5 - Pari opportunità e non discriminazione.....	5
Articolo 6 - Codice etico.....	5
Articolo 7 - Qualità della vita universitaria.....	6
Articolo 8 - Attuazione delle finalità istituzionali.....	6
Articolo 9 - Ricerca scientifica.....	7
Articolo 10 - Didattica.....	7
Articolo 11 - Terza Missione.....	9
Articolo 12 - Rapporti internazionali.....	9
Articolo 13 - Doveri di informazione e comunicazione.....	10
TITOLO II - ORGANI E STRUTTURE CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ.....	10
SEZIONE I - ORGANI.....	10
Articolo 14 - Rettore.....	10
Articolo 15 - Senato Accademico.....	12
Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione.....	15
Articolo 17 - Collegio dei Revisori dei Conti.....	18
Articolo 18 - Nucleo di Valutazione di Ateneo.....	19

Articolo 19 - Direttore Generale	21
SEZIONE II - STRUTTURE.....	22
Articolo 20 - Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione.....	22
Articolo 21 - Presidio della Qualità	23
Articolo 22 - Istituto Universitario di Studi Superiori - IUSS Ferrara 1391	23
Articolo 23 - Sistema Bibliotecario di Ateneo	24
Articolo 24 - Sistema Museale di Ateneo.....	24
Articolo 25 - Consiglio degli Studenti.....	25
Articolo 26 - Consiglio del Personale tecnico-amministrativo.....	26
Articolo 27 - Consiglio di Parità.....	27
Articolo 28 - Comitato Unico di Garanzia	27
Articolo 29 - Comitato per lo Sport Universitario	28
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE.....	28
Articolo 30 - Amministrazione e organizzazione	28
Articolo 31 - Dirigenti.....	29
Articolo 32 - Bilanci	29
Articolo 33 - Finanziamenti e programmazione delle risorse.....	30
TITOLO IV - STRUTTURE PER LA DIDATTICA E LA RICERCA	30
Articolo 34 - Dipartimenti	30
Articolo 35 - Organi del Dipartimento	31
Articolo 36 - Direttore di Dipartimento	31
Articolo 37 - Consiglio di Dipartimento.....	32
Articolo 38 - Istituzione, attivazione e scioglimento dei Dipartimenti	33
Articolo 39 - Facoltà o Scuole.....	35
Articolo 40 - Statuto della Facoltà o Scuola	35
Articolo 41 - Corsi di Studio.....	36

Articolo 42 - Commissione Paritetica docenti-studenti.....	37
Articolo 43 - Centri.....	38
Articolo 44 - Centri e Consorzi nazionali e internazionali.....	38
Articolo 45 - Fondo di Ateneo per la premialità	39
TITOLO V - MODIFICHE DI STATUTO E REGOLAMENTI	39
Articolo 46 - Modifiche di Statuto.....	39
Articolo 47 - Regolamenti. Approvazione e modifiche.....	39
Articolo 48 - Regolamento Generale di Ateneo.....	40
Articolo 49 - Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	40
Articolo 50 - Regolamento Didattico di Ateneo.....	40
TITOLO VI - NORME COMUNI.....	41
Articolo 51 - Elezioni, designazioni, nomine	41
Articolo 52 - Incompatibilità	41
Articolo 53 - Deliberazioni.....	42
Articolo 54 - Decreti	42
Articolo 55 - Verbalizzazioni.....	43
Articolo 56 - Afferenze e Adesioni	43
Articolo 57 - Decorrenza e durata dei mandati	43
Articolo 58 - Funzioni disciplinari.....	43
Articolo 59 - Violazioni del Codice etico	44
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI	45
Articolo 60 - Decorrenza dell'anno accademico	45
Articolo 61 - Entrata in vigore	45

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Istituzione e fini

1. L'Università degli Studi di Ferrara (d'ora in poi l'Università), istituita nel 1391, è ordinata in forma di istituzione pubblica, è dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile. Essa sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere.
2. L'Università, in conformità ai principi della Costituzione italiana, afferma il proprio carattere pluralista e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento.
3. L'Università, nella sua organizzazione e nella sua attività, rispetta e promuove i principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia e sostenibilità delle sue attività, per perseguire le finalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
4. Lo stemma dell'Università raffigura un ulivo posto su un monte di tre cime color argento, sopra una campagna verde su sfondo azzurro; lo scudo è fregiato di corona ducale ed è completato alla base da due rametti intrecciati, d'ulivo e alloro.

Articolo 2 - Comunità universitaria

1. Fanno parte della Comunità universitaria gli studenti e le studentesse, i professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici, il personale tecnico e quello amministrativo, nonché tutti e tutte coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università.
2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nello Statuto e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 3 - Libertà della ricerca, dell'insegnamento e dello studio

1. L'Università garantisce autonomia di ricerca, libertà d'insegnamento e pari opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca nonché alle strutture e agli strumenti necessari a svolgerla.
2. L'Università persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, del pluralismo delle idee e della trasparenza dell'informazione e delle procedure. L'Università tutela la piena libertà delle idee e l'espressione delle libertà politiche, sindacali e religiose;

garantisce a tutta la Comunità universitaria le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero.

3. Tutte le discipline hanno pari dignità.

Articolo 4 - Diritto allo studio

1. L'Università contribuisce, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a garantire il diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale, anche mediante percorsi di eccellenza e metodologie didattiche innovative, organizzate direttamente e/o con specifiche istituzioni proprie o partecipate.
2. L'Università promuove altresì una gestione del diritto allo studio che tenga conto degli ostacoli di ordine economico, sociale e derivanti da condizioni di disabilità che impediscono agli studenti la compiuta realizzazione degli obiettivi formativi.
3. L'Università riconosce la residenzialità degli studenti come un valore essenziale del processo educativo e formativo.

Articolo 5 - Pari opportunità e non discriminazione

1. L'Università istituisce e promuove idonee strutture ed iniziative per l'attuazione dei principi costituzionali delle pari opportunità e della non discriminazione, nonché per la valorizzazione delle differenze, nel lavoro e nello studio.
2. L'Università garantisce il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, promuove l'eguale rappresentanza di ciascun genere nella nomina dei componenti di ogni organo di Ateneo e la presenza equilibrata dei generi anche negli organi elettivi.
3. Nella redazione degli atti, l'Università utilizza la lingua italiana nella consapevolezza, nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze di genere.

Articolo 6 - Codice etico

1. L'Università adotta il Codice etico della Comunità universitaria.
2. Il Codice etico, in conformità ai valori fondamentali della Comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione dei doveri e delle responsabilità nei confronti dell'istituzione d'appartenenza; il Codice etico detta le regole di condotta nell'ambito della Comunità.
3. Le norme del Codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e abuso nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o inerenti alla proprietà intellettuale.

4. Il Codice etico è approvato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - Qualità della vita universitaria

1. L'Università promuove la qualità della vita universitaria per la sua Comunità, con particolare riguardo: alle condizioni di lavoro e di studio, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al benessere fisico, mentale e sociale nello svolgimento delle attività, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla piena inclusione delle persone con disabilità, al superamento di ogni tipo di barriera, al sostegno di attività culturali, sportive e ricreative.

Articolo 8 - Attuazione delle finalità istituzionali

1. Per realizzare i propri obiettivi, l'Università sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, sia italiani che stranieri.
2. L'Università si organizza in strutture di ricerca, didattiche, assistenziali e di servizio.
3. L'Università stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile o federativa, con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, con persone fisiche e giuridiche.
4. L'Università può partecipare agli atti di costituzione e adesione a organismi associativi, fondazioni e società di capitali, che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali, sia in Italia che all'estero.
5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla valutazione periodica, anche ad opera di organismi esterni, delle proprie attività scientifiche, didattiche e amministrative, nonché di quelle relative alla Terza Missione.
6. L'Università sviluppa il trasferimento delle tecnologie e dell'innovazione al sistema produttivo.
7. Nelle proprie scelte strategiche, l'Università favorisce il coinvolgimento delle comunità nelle quali si trova ad operare; riconosce l'importanza di una collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
8. L'Università cura e valorizza le relazioni con i propri laureati e promuove i rapporti con i soggetti, anche associativi, che si pongono come fine il mantenimento e lo sviluppo di tali relazioni.

Articolo 9 - Ricerca scientifica

1. L'Università promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività.
2. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.
3. Nei propri documenti strategici e programmatori, l'Università definisce, compatibilmente con le proprie dotazioni, quote di finanziamento destinate alla ricerca, sulla base di criteri di documentata produttività scientifica; essa privilegia i progetti di alta qualità per la cui valutazione applica procedure validate in linea con gli standard internazionali; l'Università favorisce altresì la partecipazione ai bandi europei e internazionali.
4. L'Università recepisce i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche per assicurarne la più ampia conoscenza, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.
5. L'Università può stipulare convenzioni e contratti, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonché di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
6. L'Università incentiva le attività capaci di generare risultati oggetto di proprietà industriale e intellettuale e di favorire iniziative di impresa sulla base dei risultati della ricerca universitaria.
7. L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi del rispetto degli esseri viventi, della dignità della persona, della tutela dell'ambiente e della sostenibilità.
8. L'Università si impegna a perseguire il costante miglioramento della ricerca scientifica e sviluppa, anche avvalendosi di esperti esterni, specifici sistemi di valutazione e auto-valutazione della qualità della ricerca svolta nei Dipartimenti, nei Corsi di dottorato e in tutti i progetti finanziati dall'Ateneo.

Articolo 10 - Didattica

1. L'Università ha il compito di preparare sul piano culturale e professionale gli studenti e di consentire l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intendono conseguire.
2. Al fine di assicurare un'efficace attività formativa, l'Università promuove il coordinamento delle

attività didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa.

3. L'Università favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.
4. L'Università svolge attività didattica per il conferimento dei titoli riconosciuti dalla legislazione vigente e promuove accordi e convenzioni con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati, per offrire agli studenti più ampie occasioni di formazione e opportunità di conseguimento di titoli doppi e congiunti nazionali e internazionali.
5. L'Università può attivare master universitari di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente o ricorrente, alla conclusione dei quali possono essere rilasciati titoli universitari.
6. L'Università può altresì attivare corsi di formazione pre-laurea e rilasciare i relativi attestati.
7. L'Università sostiene le attività di formazione e di ricerca previste nei Corsi di dottorato e di specializzazione, anche attraverso l'istituzione di borse di studio.
8. L'Università può attivare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e sotto la sua responsabilità scientifica e didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che abbiano superato le corrispondenti prove finali. Tali crediti possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università.
9. L'Università istituisce il tutorato secondo le finalità e le modalità previste dalla legge; il tutorato è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti.
10. L'Università si adopera per agevolare l'orientamento e l'inserimento professionale nel mondo del lavoro e dello studio per i propri laureati.
11. L'Università si impegna a perseguire il costante miglioramento dell'attività didattica e si avvale di strumenti di valutazione, anche a opera di esperti esterni, al fine di misurare la qualità delle attività didattiche, l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
12. Per rispondere a documentate esigenze didattiche, l'Università può assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi d'insegnamento a soggetti, non di ruolo presso Università italiane, che posseggano una qualificazione scientifica e/o professionale idonea alla natura e alla tipologia dell'incarico; l'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure previsti da apposito regolamento di Ateneo redatto in conformità alla normativa vigente.
13. L'Università istituisce e promuove attività - culturali, scientifiche, tecniche e professionali - di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento, anche a favore di soggetti esterni; per tali corsi l'Università può rilasciare specifici attestati.

Articolo 11 - Terza Missione

1. L'Università riconosce tra le proprie finalità istituzionali la partecipazione diretta e indiretta alla valorizzazione culturale sociale ed economica dei saperi.
2. In relazione al suo ruolo di istituzione pubblica al servizio della collettività, l'Università promuove e svolge attività di valore educativo, culturale, di tutela della salute pubblica e sviluppo della società.
3. L'Università sostiene le attività di tipo applicativo e funzionali all'innovazione e al trasferimento tecnologico, nel rispetto della normativa di riferimento e delle responsabilità connesse alla sua natura di istituzione pubblica.
4. L'Università valorizza i risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture anche attraverso il supporto alla costituzione e al primo sviluppo di imprese Spin-off operanti in settori ad alto contenuto scientifico - tecnologico e di conoscenza.

Articolo 12 - Rapporti internazionali

1. L'Università include l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali, riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti.
2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università:
 - a) collabora con organismi italiani, stranieri e internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione;
 - b) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche europee ed extra-europee, al fine di partecipare a reti internazionali;
 - c) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti, studenti, laureati e personale tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica;
 - d) sostiene l'istituzione di insegnamenti e Corsi di Studio in lingue diverse dall'italiano e il reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio con altri Paesi nonché l'attivazione di percorsi formativi integrati con università straniere;
 - e) promuove l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico dell'Unione europea.
3. L'Università può provvedere a strutture per l'ospitalità di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti e in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

Articolo 13 - Doveri di informazione e comunicazione

1. L'Università riconosce nell'informazione e nella comunicazione, anche digitale, condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.
2. L'Università provvede a rendere accessibili, anche attraverso piattaforme digitali, le informazioni sulla sua attività e il suo funzionamento; in particolare essa garantisce la pubblicità tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e delle delibere degli organi collegiali, conformemente alle disposizioni di legge e ai regolamenti di Ateneo.

TITOLO II - ORGANI E STRUTTURE CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

SEZIONE I - ORGANI

Articolo 14 - Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'Università nel rispetto delle leggi e dello Statuto.
2. Il Rettore:
 - a) promuove e coordina le attività scientifiche e didattiche;
 - b) assicura che l'Ateneo persegua le sue finalità secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e promozione del merito;
 - c) propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo previsto dalla legge, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
 - d) propone al Consiglio di Amministrazione i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla legislazione vigente in materia nonché dal Regolamento Generale per l'amministrazione e la contabilità;
 - e) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina, il rinnovo e, ove necessaria, la proroga del Direttore Generale, acquisito il parere del Senato Accademico; propone al Consiglio di Amministrazione la revoca dell'incarico del Direttore Generale, acquisito il parere del Senato Accademico, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato;
 - f) nomina con proprio decreto i componenti degli organi e delle strutture di Ateneo, che provvede a costituire in ottemperanza alle norme del presente Statuto;
 - g) nomina, previo parere del Consiglio di Amministrazione, il coordinatore del Nucleo di

Valutazione;

- h) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Assicura l'esecuzione delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- i) convoca per la riunione di insediamento gli organi o le strutture collegiali che non sono da lui presieduti;
- j) emana con decreto i regolamenti di Ateneo e quelli delle singole strutture, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione secondo la propria competenza;
- k) garantisce l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti;
- l) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato delle attività dell'Ateneo;
- m) avvia i procedimenti disciplinari, relativi al personale docente e irroga, previo parere consultivo del Collegio di Disciplina, le sanzioni disciplinari non superiori alla censura;
- n) esclusivamente in casi straordinari di necessità e urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti in materie che rientrano nella competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella sua prima adunanza successiva;
- o) svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto;
- p) svolge ogni altra attribuzione assegnata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.

3. La durata del mandato del Rettore è quella stabilita dalla legge.

4. Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le università italiane.

5. L'elettorato attivo è composto da:

- a) i professori e i ricercatori di ruolo;
- b) i professori straordinari e i ricercatori a tempo determinato;
- c) il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 12% dei professori di ruolo;
- d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e di Facoltà, nel Consiglio degli Studenti, nelle Commissioni Paritetiche docenti-studenti, nei Consigli di Corso di Studio, nel Nucleo di Valutazione con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del

totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 10% dei professori di ruolo.

In nessun caso il peso del voto individuale può essere superiore ad uno.

6. La disciplina e le modalità del procedimento elettorale sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
7. Il Rettore designa, fra i professori di prima fascia, il Prorettore con funzioni vicarie, che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento. Egli può altresì designare altri Prorettori e Delegati con funzioni specifiche. I Delegati e i Prorettori, su convocazione del Rettore, si riuniscono periodicamente per coordinare le rispettive attività.
8. In caso di cessazione anticipata del Rettore le sue funzioni vengono assunte dal Prorettore Vicario.
9. Nel caso in cui il corpo elettorale di cui al comma 5 approvi la mozione di sfiducia al Rettore, le sue funzioni vengono assunte dal Decano dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che abbia la qualifica di professore di prima fascia.
10. Nelle ipotesi contemplate dai precedenti commi 8 e 9 il Decano del corpo accademico dell'Ateneo provvede immediatamente a indire le elezioni.
11. Il Rettore ha diritto a un'indennità di carica, fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge.
12. Al Prorettore con funzioni vicarie, ai Prorettori e ai Delegati del Rettore con funzioni specifiche può essere riconosciuta, su proposta del Rettore, un'indennità, fissata dal Consiglio di Amministrazione, sentiti i Revisori dei Conti, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 15 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni:
 - a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo Statuto e le modifiche al presente Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - b) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo Statuto delle Facoltà o Scuole, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
 - c) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento Generale di Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento Didattico di Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, espresso a maggioranza assoluta

- dei suoi componenti, sentito il Consiglio degli Studenti;
- e) definisce le politiche per la qualità, in accordo con le linee strategiche di Ateneo, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione;
 - f) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche previste dalla normativa vigente;
 - g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice etico previsto dalla legge; decide, su proposta del Rettore, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle violazioni del Codice etico che non ricadano nella competenza del Collegio di Disciplina;
 - h) designa a maggioranza assoluta i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo), di cui almeno due appartenenti al ruolo di professore ordinario;
 - i) designa a maggioranza assoluta i due componenti esterni non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni;
 - j) designa il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
 - k) svolge funzioni di coordinamento e di collegamento con i Dipartimenti e con le strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche previste dalla normativa vigente;
 - l) formula proposte ed esprime pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
 - m) formula proposte ed esprime pareri in ordine all'indirizzo strategico dell'Ateneo;
 - n) formula proposte ed esprime pareri obbligatori sulla programmazione annuale e triennale relativa al personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo;
 - o) formula proposte ed esprime pareri obbligatori, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti di professore e ricercatore formulate dai Dipartimenti e, all'esito delle procedure di reclutamento, in merito alle relative proposte di chiamata;
 - p) esprime parere obbligatorio sulla mobilità interna e esterna di professori e ricercatori;
 - q) esprime parere sulla proposta del Rettore di nomina, rinnovo, revoca ed eventuale proroga del Direttore Generale;

- r) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica e soppressione di Corsi di Studio, sedi, Dipartimenti, Facoltà o Scuole e altri Centri dotati di autonomia gestionale e di spesa; il parere sull'attivazione, la modifica e la soppressione di sedi, Dipartimenti, Facoltà o Scuole deve essere espresso a maggioranza assoluta dei componenti;
 - s) esprime parere obbligatorio sui documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla legislazione vigente in materia, nonché sul documento di programmazione triennale di Ateneo;
 - t) esprime parere sulla determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e sugli interventi intesi a garantire il diritto allo studio;
 - u) formula proposte ed esprime pareri agli organi competenti in merito alle modalità di valutazione e ai risultati conseguiti dalle strutture didattiche e di ricerca, anche sulla base delle relazioni del Nucleo di Valutazione, del Presidio di Qualità, delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti e dei pareri del Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione;
 - v) formula proposte ed esprime pareri, sulla programmazione edilizia dell'Ateneo;
 - w) esprime pareri sulle proposte di costituzione o di partecipazione dell'Università a centri interuniversitari, consorzi, fondazioni, associazioni o società, nonché in tema di convenzioni e contratti inerenti all'attività didattica e alla ricerca;
 - x) esprime parere, sull'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
 - y) formula proposte ed esprime pareri in tutte le materie ad esso sottoposte a discrezione del Rettore;
 - z) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.
2. Il Senato Accademico, deliberando con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.
3. Il Senato Accademico è composto da:
- a) il Rettore, componente di diritto, che lo presiede;
 - b) dodici rappresentanti dei Dipartimenti che siano costituiti da almeno trentacinque strutturati afferenti (tra professori ordinari, professori straordinari a tempo determinato, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato), inclusi tutti i Direttori di Dipartimento, se il loro numero è inferiore a 13;

- c) il Presidente del Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione;
 - d) quattro componenti eletti tra i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo; l'elettorato attivo spetta ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato;
 - e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dal Consiglio del Personale tecnico-amministrativo e appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
 - f) quattro rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli Studenti fra i propri componenti.
4. La disciplina e le modalità del procedimento elettorale dei componenti del Senato Accademico e di designazione da parte del Senato Accademico sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
 5. Il Prorettore Vicario può essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Senato Accademico, senza diritto di voto.
 6. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 7. Il Senato Accademico resta in carica per quattro anni. Il Rettore, il Presidente del Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione e i Direttori restano in carica per la durata del proprio mandato. I rappresentanti degli studenti restano in carica per due anni. Il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
 8. Il Direttore Generale partecipa al Senato, con funzioni di segretario e può essere assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione e controllo delle attività amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.
2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:
 - a) determina l'indirizzo strategico dell'Ateneo, previo parere del Senato Accademico;
 - b) vigila sulla sostenibilità finanziaria, economica e patrimoniale delle attività dell'Ateneo;
 - c) su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, approva i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla normativa vigente e la programmazione annuale e triennale relativa al personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo; trasmette al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Ministero

- dell'Economia e delle Finanze i documenti di bilancio annuali e pluriennali, di previsione e consuntivi, previsti dalla normativa vigente;
- d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento Generale per l'amministrazione e la contabilità;
 - e) approva, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di Corsi di Studio, sedi, Facoltà o Scuole e degli altri Centri dotati di autonomia gestionale e di spesa; l'attivazione, la modifica e la soppressione di sedi, Facoltà o Scuole deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti;
 - f) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in merito all'istituzione, la modifica e la soppressione dei Dipartimenti, previo parere del Senato Accademico;
 - g) delibera sull'avvio dei procedimenti concorsuali del personale docente, sulla proposta di chiamata da parte del Dipartimento di professori e di ricercatori universitari e sulla mobilità dei docenti, previo parere del Senato Accademico;
 - h) approva la programmazione edilizia, previo parere del Senato Accademico; approva l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, sentito il parere del Senato Accademico, e la locazione di beni immobili; approva l'acquisto e l'alienazione di beni mobili registrati;
 - i) approva le convenzioni e i contratti. Per le convenzioni e i contratti inerenti all'attività didattica e alla ricerca acquisisce il parere del Senato Accademico;
 - j) approva le proposte di costituzione o partecipazione dell'Università a centri interuniversitari, enti, consorzi, fondazioni, associazioni o società, sentito il parere del Senato Accademico;
 - k) delibera i bandi per l'affidamento dei contratti di appalto dei lavori, servizi e forniture, in ottemperanza alle norme di legge;
 - l) approva i provvedimenti relativi alla determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti;
 - m) approva le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli Studenti;
 - n) nomina, su proposta del Rettore, il Direttore Generale o procede al suo rinnovo o, ove necessario, eventuale proroga, previo parere del Senato Accademico; revoca, con delibera motivata, dall'incarico il Direttore Generale, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato;
 - o) designa i componenti del Nucleo di Valutazione;

- p) delibera, in assenza della rappresentanza degli studenti, in merito alle sanzioni disciplinari da infliggere ai professori e ricercatori universitari, alla conclusione della procedura prevista dalla legge;
 - q) stabilisce a quali incarichi del personale docente assegnare una indennità di funzione e determina i relativi importi; stabilisce l'importo del gettone di presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge; stabilisce il compenso del Collegio dei Revisori dei Conti, nei limiti previsti dalla legge;
 - r) approva un documento di bilancio sociale per informare tutta la comunità e i suoi interlocutori sulle scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalità istituzionali;
 - s) approva il bilancio di genere;
 - t) determina i criteri per la valutazione delle attività amministrative;
 - u) esprime parere agli organi competenti sulle politiche di Ateneo per la qualità;
 - v) esprime parere al Senato Accademico sull'approvazione dello Statuto dell'Università e delle Facoltà o Scuole dell'Università e sulla loro modifica; il parere sullo Statuto dell'Università è espresso a maggioranza assoluta dei componenti;
 - w) esprime parere al Senato Accademico sull'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento Didattico di Ateneo; il parere è espresso a maggioranza assoluta dei componenti;
 - x) esprime parere al Senato Accademico sull'approvazione dei regolamenti in materia di didattica e ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche previste dalla legge;
 - y) esprime parere al Senato Accademico sull'approvazione del Codice etico;
 - z) svolge ogni altra funzione a esso assegnata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.
3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione, per le quali sia previsto un parere del Senato Accademico, dovranno essere assunte con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, qualora il parere del Senato sia stato negativo o condizionato. Nelle delibere a maggioranza relativa, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
- a) il Rettore, componente di diritto;
 - b) due rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli Studenti;

- c) cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo), di cui almeno due appartenenti al ruolo di professore ordinario;
 - d) due componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni; la non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo deve essere conservata per tutta la durata del mandato.
5. I componenti, di cui al comma 4 lettere c) e d) del presente articolo, devono essere in possesso di competenze in campo gestionale. Tali componenti sono designati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta tra motivate candidature presentate a seguito di avviso pubblico di selezione.
 6. I Consiglieri sono eletti o designati nel rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
 7. La disciplina e le modalità del procedimento elettorale e di designazione nel Consiglio di Amministrazione sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
 8. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Rettore e resta in carica per quattro anni. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili o designabili nuovamente per una sola volta.
 9. Il Direttore Generale partecipa al Consiglio, con funzioni di segretario e può essere assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.
 10. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
 11. Il Prorettore Vicario può essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Università costituisce un Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università.
2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento Generale per l'Amministrazione e la Contabilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Almeno un componente del Collegio assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da: tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un componente effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato e nominato dal Rettore; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

5. I componenti sono nominati con decreto rettorale; il mandato ha durata di quattro anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta.
6. Il curriculum dei componenti del Collegio è pubblicato sul sito web di Ateneo.
7. Il mandato quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Ateneo, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, a chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'Università o di componenti del Consiglio di Amministrazione, a chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i 12 mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'Università o abbia attività contrattuali in corso con l'Università.
8. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 18 - Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di Valutazione, nel rispetto del principio della libertà dell'insegnamento e della ricerca, svolge, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, dell'attività di ricerca, della Terza Missione e delle attività gestionali e tecnico-amministrative.
2. Il Nucleo di Valutazione verifica:
 - a) la qualità, l'efficacia e la sostenibilità dell'offerta formativa, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni Paritetiche docenti-studenti istituite presso i Dipartimenti e/o le Facoltà o Scuole e dei rapporti di autovalutazione redatti dai Corsi di Studio;
 - b) il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
 - c) l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
 - d) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
 - e) l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle strutture di servizio;
 - f) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - g) l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio;
 - h) i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
3. Al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle attività organizzative e individuali, il Nucleo di Valutazione esercita:

- a) in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, le funzioni di verifica e promozione della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, del funzionamento complessivo del sistema della valutazione delle strutture e del personale, della trasparenza e integrità dei controlli;
 - b) le funzioni di valutazione e raccomandazione in merito alle politiche di Ateneo per la qualità;
 - c) le altre attribuzioni demandate dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Ateneo.
4. Il Nucleo di Valutazione collabora con i Revisori dei Conti per un coordinamento con gli altri sistemi di controllo dell'Ateneo.
 5. Il Nucleo di Valutazione è formato da sei componenti, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, designati dal Consiglio di Amministrazione. Ne fanno parte:
 - a) un professore di ruolo dell'Ateneo;
 - b) quattro figure di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo da almeno 3 anni, il cui curriculum è reso pubblico nel sito web dell'Ateneo;
 - c) un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti.
 6. La nomina del coordinatore del Nucleo di Valutazione è di competenza del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione.
 7. Il Nucleo di Valutazione resta in carica quattro anni; il rappresentante degli studenti resta in carica due anni e può essere rinnovato una sola volta.
 8. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono:
 - a) ricoprire altre cariche accademiche;
 - b) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero avere per la durata del mandato incarichi o collaborazioni di natura politica o sindacale;
 - c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
 9. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa vigente.
 10. Il Nucleo di Valutazione presenta al Rettore e agli altri organi dell'Ateneo competenti le relazioni periodiche previste dalla normativa in materia.
 11. Gli atti e le valutazioni del Nucleo sono pubblici e l'Università ne assicura la diffusione, anche avvalendosi degli strumenti digitali.

Articolo 19 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.
2. Il Direttore Generale deve essere scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore ai quattro anni, rinnovabile; il trattamento economico è stabilito in conformità ai criteri e ai parametri fissati dalla legge. Il rinnovo e, ove necessario, la proroga del contratto sono decisi con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico.
4. Il Direttore Generale può essere revocato dall'incarico, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
5. Al Direttore Generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. In particolare, il Direttore Generale:
 - a) è responsabile dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture;
 - c) svolge una attività generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione;
 - d) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;
 - e) emana gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;
 - f) rappresenta, assieme al Rettore o a un suo delegato, la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata;
 - g) partecipa al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, senza diritto di voto, con funzioni di segretario;

- h) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.
7. Il Direttore Generale può scegliere il Direttore Generale Vicario fra i Dirigenti dell'Università.
8. Il Direttore Generale è selezionato esclusivamente tramite avviso pubblico di selezione, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.

SEZIONE II - STRUTTURE

Articolo 20 - Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione

1. Il Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione è struttura consultiva dell'Università per la ricerca scientifica e la terza missione.
2. Il Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione svolge le seguenti funzioni:
 - esprime pareri al Senato Accademico in merito alla definizione delle scelte strategiche riguardanti lo sviluppo della ricerca e della terza missione dell'Università;
 - propone criteri ed esprime pareri al Senato Accademico relativi al monitoraggio della qualità e dello sviluppo della ricerca e della terza missione di Ateneo;
 - definisce linee guida interne per la partecipazione dell'Ateneo agli esercizi di valutazione della ricerca e della terza missione;
 - analizza i risultati della partecipazione dell'Ateneo agli esercizi di valutazione della ricerca e della terza missione;
 - esprime parere al Senato Accademico sulle politiche di reperimento di fondi per la ricerca e la terza missione;
 - collabora alla formulazione dei bandi per il finanziamento alla ricerca, che prevedano un contributo dell'Ateneo;
 - esprime pareri in materia di spin-off, di creazione di impresa, di proprietà industriale, intellettuale e di licensing;
 - esprime pareri e svolge funzioni di monitoraggio delle attività conto terzi di Ateneo.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio si coordina con il Presidio della Qualità per gli aspetti che abbiano rilevanza ai fini delle procedure di assicurazione della qualità.
4. Il Consiglio è presieduto dal Rettore o da un suo Delegato ed è composto da professori e ricercatori di ruolo designati dai rispettivi Dipartimenti di afferenza nel rispetto delle aree CUN presenti in Ateneo. Il numero e le modalità di designazione dei rappresentanti dei Dipartimenti istituiti presso l'Ateneo sono disciplinati da apposito regolamento.

5. Il Consiglio resta in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico per una sola volta.

Articolo 21 - Presidio della Qualità

1. Il Presidio della Qualità (PQA) organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ).
2. I suoi componenti, selezionati in base a competenze specifiche, sono designati dal Senato Accademico.
3. In particolare, il Presidio della Qualità:
 - a) collabora con gli organi di governo per lo sviluppo delle politiche della qualità che favoriscano il miglioramento continuo delle attività formative, didattiche, di ricerca e di terza missione;
 - b) supporta i Corsi di Studio e i loro Coordinatori, i Dipartimenti e i loro Direttori, e tutti gli attori del sistema di AQ di Ateneo nelle attività di monitoraggio delle procedure della qualità della formazione, della ricerca e della terza missione e nelle attività di implementazione di interventi volti alla risoluzione di criticità e al miglioramento continuo;
 - c) promuove la diffusione della cultura della qualità attraverso il coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del sistema di AQ;
 - d) definisce strumenti e procedure per favorire il miglioramento continuo e l'assicurazione della qualità di tutto l'Ateneo e ne verifica l'applicazione e l'efficacia;
 - e) programma e organizza le attività formative/informative nell'ambito dell'assicurazione della qualità;
 - f) coordina le attività di autovalutazione e accreditamento dei Corsi di Studio e dell'Ateneo;
 - g) affianca i responsabili operativi nelle procedure di assicurazione interna della qualità;
 - h) assicura il corretto flusso informativo tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di assicurazione interna della qualità;
 - i) riferisce periodicamente agli organi e alle strutture di governo dell'Ateneo sullo stato delle azioni relative all'assicurazione interna della qualità.
4. Le regole di composizione e le modalità di funzionamento del Presidio della Qualità sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 22 - Istituto Universitario di Studi Superiori - IUSS Ferrara 1391

1. L'Istituto Universitario di Studi Superiori – IUSS Ferrara 1391 ha lo scopo di promuovere

l'eccellenza e la dimensione internazionale degli studi presso l'Università di Ferrara.

2. IUSS Ferrara 1391 è una struttura di formazione avanzata aperta agli studenti italiani e stranieri con i seguenti obiettivi:
 - a) preparare dottori di ricerca in grado di svolgere attività di ricerca di elevata qualificazione in ambito internazionale e di operare in strutture di ricerca scientifica avanzata, sia di base, sia applicativa;
 - b) promuovere l'alta qualità degli studi post-lauream volti anche alla formazione e all'aggiornamento di professionisti in grado di operare in ambito almeno europeo;
 - c) attuare percorsi formativi di particolare valenza a integrazione della preparazione dei Corsi di laurea.
3. L'Istituto si pone come punto di riferimento per le attività interdisciplinari dell'Università nell'ambito della formazione avanzata. Costituisce un punto d'incontro per gli studiosi delle diverse discipline e promuove seminari, conferenze e altre attività di natura interdisciplinare ed extracurricolare.
4. L'attività dello IUSS Ferrara 1391 è regolata da apposito Statuto. Lo Statuto è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
5. Ai fini della gestione amministrativa e finanziaria lo IUSS Ferrara 1391 è centro di gestione di un budget assegnato nell'ambito del bilancio unico di Ateneo.

Articolo 23 - Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. L'Università riconosce l'importanza dei servizi bibliotecari, documentari e informativi per la ricerca, la didattica e il diritto allo studio.
2. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, l'Università organizza il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) il cui governo è disciplinato da apposito regolamento. Il regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Articolo 24 - Sistema Museale di Ateneo

1. Il Sistema Museale di Ateneo (SMA) comprende i musei, gli archivi e l'Orto Botanico.
2. Le strutture dello SMA provvedono alla raccolta, tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonché allo studio dei beni di interesse storico e artistico dell'Ateneo i quali, per pregio e quantità, non possano essere considerati pertinenza di altre strutture didattiche e di ricerca.

3. Lo SMA agevola e promuove la valenza didattica e di ricerca nonché la diffusione a vantaggio della società del patrimonio culturale, artistico, storico, scientifico e museale; a tal fine collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.
4. Con regolamento di Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, sono dettate disposizioni di carattere generale circa le modalità di costituzione e funzionamento dello SMA.
5. Ai fini della gestione amministrativa e finanziaria lo SMA è centro di gestione di un budget assegnato nell'ambito del bilancio unico di Ateneo.
6. L'Ateneo si impegna a conservare gli archivi nonché ogni testimonianza relativa alla storia dell'Università, per quanto concerne sia l'Amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di Facoltà o Scuole, Dipartimenti, Centri.
7. L'Ateneo cura la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni storiche e degli strumenti scientifici di sua competenza.

Articolo 25 - Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è struttura collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio:
 - a) adotta il proprio regolamento interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - b) esprime parere al Senato Accademico, per quanto di propria competenza, sul Regolamento Didattico di Ateneo;
 - c) fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Senato Accademico;
 - d) esprime parere al Senato Accademico sugli interventi di attuazione del diritto allo studio;
 - e) elabora proposte ed esprime pareri al Senato Accademico in merito all'organizzazione didattica, l'orientamento, i servizi agli studenti e tutte le altre attività espressamente riguardanti gli studenti;
 - f) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle tasse e i contributi a carico degli studenti;
 - g) propone al Consiglio di Amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite e per la ripartizione dei relativi fondi;
 - h) designa al proprio interno i rappresentanti negli organi e nelle strutture collegiali dell'Università, ove non altrimenti previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni

delle strutture;

- i) promuove l'attuazione di uno Statuto dei Diritti e dei Doveri degli Studenti Universitari;
- j) promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
- k) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Il Consiglio è composto da 31 componenti eletti nel rispetto di un'adeguata rappresentanza degli studenti iscritti ai diversi Corsi di Studio e del principio delle pari opportunità di genere. Il Consiglio resta in carica due anni accademici.
4. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice presidente e il Segretario.
5. Il regolamento per l'elezione del Consiglio degli Studenti viene predisposto dal Consiglio degli Studenti con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 - Consiglio del Personale tecnico-amministrativo

1. Il Consiglio del Personale tecnico-amministrativo è struttura collegiale di rappresentanza con funzioni consultive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, fatte salve le prerogative del Direttore Generale e quelle proprie della contrattazione collettiva.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) esprime pareri e formula proposte in merito alla programmazione annuale e triennale del personale tecnico-amministrativo ed alla dotazione organica in relazione alle esigenze in ambito didattico, di ricerca e di terza missione;
 - b) esprime pareri e formula proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
 - c) esprime pareri e formula proposte sui regolamenti di Ateneo, nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
 - d) svolge ogni altra attribuzione a esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio designa i propri rappresentanti negli organi e nelle strutture dell'Università, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti interni delle strutture.
4. I componenti del Consiglio sono eletti direttamente da tutto il personale tecnico-amministrativo e nominati con decreto del Rettore. Il numero dei componenti del Consiglio è

pari al 6% del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e determinato. Se le candidature lo consentono, è assicurata all'interno del Consiglio una rappresentanza del personale con profilo amministrativo e del personale con profilo tecnico che rispecchi le relative proporzioni di entrambe le componenti rispetto all'elettorato attivo complessivo. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato ed a tempo determinato. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica per quattro anni.

5. Il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo viene predisposto dal Consiglio del Personale tecnico-amministrativo stesso ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Articolo 27 - Consiglio di Parità

1. Il Consiglio di Parità promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze, ai sensi della vigente legislazione, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione e assicura sostegno alle vittime di violenze e sopraffazioni.
2. I componenti del Consiglio sono individuati paritariamente tra il personale docente, tecnico-amministrativo e gli studenti, nel rispetto della parità fra generi.
3. La designazione, la composizione e il funzionamento del Consiglio sono stabiliti da apposito regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio provvede ad eleggere il suo Presidente, che lo convoca almeno una volta ogni sei mesi.
5. Il Consiglio collabora con il Comitato Unico di Garanzia nell'attuazione delle politiche di pari opportunità.

Articolo 28 - Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
2. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica dell'attuazione delle pari opportunità e del rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo; vigila contro qualunque forma di discriminazione e contribuisce alla realizzazione del benessere organizzativo.
3. I componenti vengono nominati, nel rispetto della pariteticità e parità tra generi, all'interno del

personale tecnico-amministrativo.

4. Le modalità di costituzione, di funzionamento e le competenze del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
5. Il Comitato collabora con il Consiglio di Parità nell'attuazione delle politiche di pari opportunità.

Articolo 29 - Comitato per lo Sport Universitario

1. Il Comitato per lo Sport Universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti della Comunità universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico.
2. Il Comitato ha le competenze previste dalla normativa vigente.
3. Il Comitato è composto da:
 - a) il Rettore o suo delegato;
 - b) il Direttore Generale o suo delegato;
 - c) due rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo Italiano;
 - d) due studenti designati dal Consiglio degli Studenti;
 - e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato Accademico;
 - f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio del Personale tecnico-amministrativo.
4. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla legge vigente e mediante altre specifiche risorse di bilancio.
5. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento, nel rispetto della vigente normativa nazionale; il regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. I componenti del Comitato restano in carica per due anni.
6. L'affidamento in convenzione della gestione degli impianti sportivi, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, è prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 30 - Amministrazione e organizzazione

1. L'Università organizza la propria struttura amministrativa, tecnica e di servizio in funzione del perseguimento dei propri obiettivi istituzionali mediante la programmazione, l'impiego coordinato, la valutazione e la valorizzazione delle risorse e delle competenze che fanno complessivamente capo alle sue articolazioni funzionali e operative, secondo criteri di

efficienza, trasparenza, semplificazione ed economicità della gestione.

2. La struttura amministrativa cura i procedimenti e le attività connesse alla gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnico-patrimoniali dell'Ateneo e collabora con gli organi e le strutture di governo nella predisposizione degli atti programmatici e deliberativi e dei regolamenti di Ateneo.
3. L'Università promuove e organizza l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo, secondo le proprie esigenze e nel rispetto delle leggi vigenti, rilasciando ove opportuno specifici attestati.
4. L'Amministrazione è organizzata in Amministrazione centrale, Dipartimenti e altre strutture dotate di autonomia amministrativa e gestionale.
5. Ad ogni struttura amministrativa autonoma o raggruppamento di strutture può essere preposto un responsabile amministrativo per la gestione della stessa e la direzione del personale.
6. Nei limiti consentiti dalla legge, l'Università può avvalersi di personale esterno mediante la sottoscrizione di appositi contratti o convenzioni.

Articolo 31 - Dirigenti

1. I dirigenti curano l'attuazione degli obiettivi assegnati dal Direttore Generale, alla cui individuazione essi partecipano con attività istruttoria, di analisi e con autonome proposte, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla dirigenza pubblica. Svolgono altresì gli ulteriori compiti ad essi attribuiti o delegati dagli Organi Accademici e dal Direttore Generale.
2. I dirigenti sono responsabili, relativamente agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati, dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia ed economicità della gestione.
3. L'accesso alla qualifica di Dirigente avviene mediante concorso, indetto con provvedimento del Direttore Generale, nelle forme e secondo le prescrizioni di legge.

Articolo 32 - Bilanci

1. I documenti di bilancio annuali e pluriennali dell'Ateneo vengono redatti in conformità alle vigenti disposizioni normative e sono adottati secondo le procedure previste dal presente Statuto.
2. Il bilancio dell'Università è unico per l'intero Ateneo ed è strutturato in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale.

Articolo 33 - Finanziamenti e programmazione delle risorse

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da risorse conferite da organismi ed enti pubblici e privati, nazionali europei e internazionali, da entrate proprie. Le entrate proprie sono costituite, tra l'altro, da tasse, contributi e forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.
2. Per le spese di investimento l'Università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a mutui o altre forme di indebitamento, a condizione di garantire l'equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
3. L'Università imposta le proprie strategie in materia di finanziamenti e destinazione delle risorse nel rispetto dei documenti programmatici, di sviluppo e degli indicatori di qualità previsti dalla legge.

TITOLO IV - STRUTTURE PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

Articolo 34 - Dipartimenti

1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca e organizzano le attività didattiche proponendo l'istituzione al loro interno di Corsi di Studio, ovvero cooperando con altri Dipartimenti per realizzare Corsi di Studio interdipartimentali, mettendo a disposizione anche a tale fine le proprie risorse. Sono, inoltre, responsabili delle attività didattiche relative ai Dottorati di ricerca.
2. I Dipartimenti sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale e ne sono responsabili. Secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle regole di bilancio, i Dipartimenti possono finanziare borse di studio e stipulare contratti; possono proporre all'Ateneo la stipula di assegni di ricerca.
3. I Dipartimenti concorrono alla programmazione di Ateneo e predispongono un circostanziato piano di sviluppo della ricerca e della didattica, sulla base del quale formulano le richieste di bandi per professore e per ricercatore, individuando i relativi settori scientifico-disciplinari.
4. I Dipartimenti formulano la proposta di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per la chiamata di professori e ricercatori.
5. I Dipartimenti dispongono degli spazi, del personale e delle risorse finanziarie assegnate dall'Ateneo o autonomamente acquisite per lo svolgimento delle loro attività didattiche e

scientifiche.

6. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni, per settori disciplinari omogenei quanto a finalità o metodi di ricerca, previo parere del Senato Accademico e su delibera del Consiglio di Amministrazione. La creazione di sezioni non deve implicare modifiche di dotazioni di personale, né nuove spese. Le sezioni non dispongono di autonomia amministrativa e gestionale.

Articolo 35 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore di Dipartimento;
 - b) il Consiglio di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento può avvalersi di una Giunta cui attribuire specifiche competenze. Nel regolamento di Dipartimento saranno determinate modalità di costituzione, composizione e competenze della Giunta, ove istituita.

Articolo 36 - Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione e sotto tale aspetto è equiparato al ruolo dirigenziale.
2. Il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento;
 - b) promuove le attività del Dipartimento;
 - c) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Direttore è eletto, con la maggioranza assoluta dei votanti, dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento e viene nominato con decreto del Rettore, secondo le normative vigenti e le procedure stabilite nel Regolamento tipo dei Dipartimenti.
4. Il Direttore resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.
5. Il Direttore designa uno o più Vicedirettori, che vengono nominati con decreto del Rettore.
6. Il Direttore di Dipartimento ha diritto ad una indennità di carica omnicomprensiva.
7. In qualunque caso di cessazione anticipata del Direttore, al fine di garantire la continuità e il buon andamento dell'attività amministrativa, le relative funzioni vengono assunte dal Decano del Dipartimento, che le esercita fino alla nomina del nuovo Direttore. Immediatamente dopo

il subentro, il Decano provvede ad indire le elezioni.

Articolo 37 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. Esso:
 - a) delibera il regolamento di Dipartimento da sottoporre al Senato Accademico per l'approvazione;
 - b) propone al Senato Accademico, per quanto di competenza, modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo, previo parere dei Consigli di Corso di Studio e delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti; propone altresì il Regolamento Didattico di ciascun Corso di Studio, sentiti i Consigli di Corso di Studio e la Commissione Paritetica docenti-studenti;
 - c) coordina le attività didattiche, anche integrative, programmate dai Consigli di Corso di Studio dipartimentali, predisponendo le strutture preposte alle attività didattiche, assegnando i docenti per la copertura degli insegnamenti; propone altresì l'istituzione di Corsi di Studio, anche interdipartimentali, in quest'ultimo caso in accordo con le altre strutture interessate;
 - d) assegna i docenti ai Corsi di Studio ai quali concorre, tenuto conto delle richieste formulate dai Consigli dei Corsi di Studio e acquisito il parere della Facoltà o Scuola alla quale il Dipartimento partecipa;
 - e) definisce almeno ogni tre anni le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche offerte, garantendo per i docenti di discipline cliniche l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca;
 - f) formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori relativamente ai concorsi banditi per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza; dell'esito della chiamata vengono informati i Consigli di Corso di studio interessati per le conseguenti deliberazioni;
 - g) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il parere dei Consigli dei Corsi di studio ove questi esplicano la loro attività;
 - h) approva il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca svolta dal Dipartimento, ai sensi della normativa vigente;
 - i) formula le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico- amministrativo;
 - j) approva la programmazione didattica annuale;
 - k) detta i criteri generali per l'impegno coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
 - l) approva i documenti contabili del Dipartimento previsti dalla normativa vigente;

- m) approva le convenzioni, i contratti e gli atti negoziali di competenza;
 - n) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei Dottorati di ricerca;
 - o) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.
2. Qualora le delibere richiedano il parere della Facoltà o Scuola di afferenza, e questo sia negativo o condizionato, il Consiglio deve nuovamente esprimersi su quanto sottoposto al parere. Il Consiglio può quindi accogliere quanto indicato dalla Facoltà o Scuola oppure a maggioranza assoluta può ribadire quanto già sottoposto al parere.
 3. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) i professori di ruolo;
 - b) i ricercatori;
 - c) un rappresentante degli studenti, designato dai rappresentanti nei Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento al loro interno;
 - d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, che resta in carica per quattro anni.
 4. Nel regolamento di ciascun Dipartimento, la composizione del Consiglio di Dipartimento può essere integrata da:
 - a) un rappresentante designato tra gli iscritti ai Dottorati di ricerca aventi l'Università di Ferrara come sede amministrativa ed istituiti presso il Dipartimento;
 - b) un rappresentante degli assegnisti di ricerca in servizio presso il Dipartimento, da loro designato;
 - c) un rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento, da loro designato.
 5. Il Segretario Amministrativo di Dipartimento partecipa alle sedute con funzioni di segretario verbalizzante.
 6. La composizione del Consiglio di Dipartimento varia, per ogni riunione, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno, conformemente alla normativa vigente.

Articolo 38 - Istituzione, attivazione e scioglimento dei Dipartimenti

1. A ciascun Dipartimento deve afferire un numero di professori di ruolo, professori straordinari a tempo determinato, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque.

2. Il numero minimo di cui al comma precedente può ridursi a venti, purché gli afferenti al Dipartimento costituiscano almeno l'80% di tutti i professori, professori straordinari a tempo determinato, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo, appartenenti ad una medesima area disciplinare.
3. La proposta di istituzione di nuovi Dipartimenti deve essere sottoscritta, con riferimento all'ipotesi di cui al comma 1, da almeno quarantacinque professori di ruolo, professori straordinari a tempo determinato, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato; con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2, da almeno venticinque professori di ruolo, professori straordinari a tempo determinato, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato. Ciascuna proposta deve essere adeguatamente motivata dal punto di vista didattico e scientifico.
4. In particolare, nella proposta devono essere indicati:
 - a) le aree scientifiche di prevalente interesse e i Corsi di Studio nei quali il Dipartimento verrà coinvolto;
 - b) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari presenti;
 - c) le risorse necessarie per l'attivazione;
 - d) i Dipartimenti di provenienza dei proponenti;
 - e) i Dipartimenti eventualmente da sciogliere o da assorbire;
 - f) il personale tecnico-amministrativo ritenuto necessario.
5. La proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, previo parere del Senato Accademico, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. Il Dipartimento viene istituito con decreto del Rettore e ad esso afferiscono i professori e ricercatori che hanno sottoscritto la proposta istitutiva.
7. I professori e i ricercatori afferiscono al Dipartimento che ne ha deliberato la chiamata.
8. L'afferenza ad un Dipartimento non può essere revocata prima che siano trascorsi 4 anni, salvo motivate eccezioni. La revoca è condizionata al parere favorevole del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
9. I Dipartimenti nei quali il numero di afferenti sia inferiore a quello previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo sono sciolti con decreto del Rettore, previo parere del Senato Accademico, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e delibera del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. I professori e i ricercatori del Dipartimento sciolto devono chiedere l'afferenza ad altri

Dipartimenti, motivandone la coerenza didattica e scientifica. Il Consiglio di Amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del Dipartimento da sciogliere, sentito il Senato Accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.

Articolo 39 - Facoltà o Scuole

1. Le strutture di raccordo tra più Dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare e preordinate alla razionale, economica ed efficiente organizzazione dell'offerta didattica dell'Università possono essere definite Facoltà o Scuole.
2. Ciascun Dipartimento non può partecipare a più di una Facoltà o Scuola.
3. L'istituzione, la modifica e la soppressione della Facoltà o Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato Accademico.

Articolo 40 - Statuto della Facoltà o Scuola

1. Lo Statuto della Facoltà o Scuola è proposto congiuntamente dai Direttori di Dipartimento interessati, previa delibera dei rispettivi Consigli adottata con la maggioranza assoluta; lo Statuto è approvato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Lo Statuto della Facoltà o Scuola determina la ripartizione delle funzioni tra la Facoltà o Scuola, i Dipartimenti e i Corsi di Studio interessati, nel rispetto del principio di distinzione e non sovrapposizione dei compiti e dei criteri indicati dalla legge.
3. La Facoltà o Scuola esprime parere obbligatorio sulle proposte dei Dipartimenti afferenti alla stessa e dei Consigli di Corso di Studio dalla stessa coordinati, in ordine alla attivazione, soppressione e modifica dei Corsi di Studio; provvede all'incardinamento dei corsi interdipartimentali e alla gestione dei servizi comuni.
4. Sono organi della Facoltà o Scuola:
 - a) il Presidente, eletto dal Consiglio della Facoltà o Scuola tra i professori ordinari afferenti alla struttura;
 - b) il Consiglio della Facoltà o Scuola, composto da:
 - i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà o Scuola;
 - i rappresentanti dei Coordinatori dei Corsi di Studio dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà o Scuola, in numero tale da non superare il 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento afferenti;
 - i rappresentanti degli studenti in numero non inferiore al 15% dei docenti componenti

il Consiglio;

- potranno inoltre far parte del Consiglio di Facoltà o Scuola un rappresentante dei Coordinatori dei Dottorati di ricerca e dei Direttori delle Scuole di Specializzazione, attivi nei Dipartimenti interessati.

5. L'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 4 è effettuata sulla base di modalità e criteri stabiliti nel regolamento della Facoltà o Scuola.
6. La durata della carica di Presidente della Facoltà o Scuola è quadriennale ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. I rappresentanti eletti nel Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta; gli studenti restano in carica per due anni.

Articolo 41 - Corsi di Studio

1. In base ai compiti affidati dal presente Statuto ai Dipartimenti, si individuano due tipologie di Corso di Studio:
 - a) Corso di Studio di pertinenza di un singolo Dipartimento. Sono considerati Corsi di Studio dipartimentali quelli la cui attivazione è proposta da un singolo Dipartimento in quanto il loro fine è la formazione di figure professionali di interesse e competenza specifici di un singolo Dipartimento. Spetta al Dipartimento, in accordo con il Consiglio di Corso di Studio, l'assegnazione dei docenti per la copertura degli insegnamenti, incluse le attività didattiche integrative. Spetta, altresì, al Dipartimento organizzare tutte le attività di supporto;
 - b) Corso di Studio di pertinenza di più Dipartimenti. Sono considerati Corsi di Studio interdipartimentali quelli la cui attivazione è proposta da due o più Dipartimenti in quanto il loro fine è la formazione di figure professionali con caratteristiche di interdisciplinarietà che richiedono un significativo contributo di settori scientifico-disciplinari di diversi Dipartimenti. Nel caso di Corsi di Studio afferenti ad una Facoltà o Scuola, sarà compito della Facoltà o Scuola definire l'incardinamento del Corso di Studio presso uno specifico Dipartimento, al fine di perseguire una efficiente organizzazione dell'offerta didattica. Nel caso di corsi interdipartimentali non afferenti ad una Facoltà o Scuola, l'incardinamento è assegnato al Dipartimento che impartisce il maggior numero di crediti formativi di base e caratterizzanti. Spetta al Consiglio di Corso di Studio il compito di coordinare l'attività didattica e di supporto, nonché di richiedere ai Dipartimenti coinvolti l'assegnazione dei docenti necessari alla copertura degli insegnamenti e allo svolgimento della didattica integrativa.

2. Qualora il Corso di Studio preveda insegnamenti relativi a competenze non presenti all'interno dei Dipartimenti coinvolti, ovvero non presenti nei Dipartimenti afferenti alla Facoltà o Scuola, il Consiglio di Corso di Studio segnala l'esigenza alla Facoltà o Scuola e ai Dipartimenti coinvolti, che provvedono in merito. Su eventuali controversie delibera il Senato Accademico.
3. Il singolo Corso di Studio è dotato di uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dalla normativa di legge. I componenti del Consiglio eleggono al loro interno un Coordinatore, cui spetta il compito di convocare il Consiglio e determinare l'ordine del giorno e di promuovere le attività interne relative all'Assicurazione della Qualità del Corso di Studio; i Coordinatori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio opera in conformità alla legislazione vigente. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica del Corso di Studio, assicura la qualità delle attività formative, formula proposte relativamente all'ordinamento e agli incarichi didattici, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa.
5. Più Corsi di Studio omogenei dal punto di vista scientifico-culturale possono essere dotati di un Consiglio unico, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal regolamento di Dipartimento.

Articolo 42 - Commissione Paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti (CPDS), composta da docenti e studenti, è istituita nelle strutture didattiche di riferimento (Dipartimenti o Facoltà o Scuola).
2. La composizione e il funzionamento della Commissione Paritetica sono disciplinati dal regolamento di Dipartimento o della Facoltà o Scuola.
3. La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio tanto dell'offerta formativa e della qualità della didattica, quanto dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati relativi alle suddette attività; a formulare pareri sull'attivazione e soppressione dei Corsi di Studio.
4. In caso di Corsi di Studio interdipartimentali le Commissioni Paritetiche docenti-studenti istituite presso le strutture interessate operano di concerto.
5. La Commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attività didattica. La relazione viene trasmessa al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 43 - Centri

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può deliberare l'istituzione, la modifica o la soppressione di Centri dotati di autonomia gestionale e di spesa.
2. Gli Statuti di tali Centri devono essere conformi al Regolamento sui Centri di Ateneo; in essi sarà previsto un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi i soggetti esterni all'Ateneo e un Direttore scelto tra i membri del Consiglio.
3. Lo Statuto di ciascun Centro è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può autorizzare la nomina di un Direttore di Centro esterno all'Università.
5. Ciascun Centro presenta annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui progetti futuri; il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione approvano la relazione e verificano annualmente il rispetto dei requisiti di qualità e sostenibilità economica dei Centri, previsti dalle disposizioni in materia.

Articolo 44 - Centri e Consorzi nazionali e internazionali

1. Ciascun Dipartimento, nonché gruppi di docenti, possono promuovere la partecipazione dell'Università a Centri o Consorzi nazionali o internazionali interuniversitari o convenzionati con altri enti, sottoponendo il relativo progetto di convenzione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.
2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento di ogni Centro o Consorzio interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.
3. I rappresentanti dell'Università in ciascun Centro o Consorzio presentano annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui progetti futuri del Centro o Consorzio. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione approvano la relazione e verificano annualmente il rispetto dei requisiti di qualità e sostenibilità economica della partecipazione al Centro, previsti dalle disposizioni in materia. Qualora il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, constati l'esaurimento dell'interesse dell'Università a partecipare al Centro o Consorzio, delibera l'uscita dai suddetti enti.

Articolo 45 - Fondo di Ateneo per la premialità

1. Al fine di attribuire a professori e ricercatori a tempo pieno una eventuale retribuzione aggiuntiva in relazione agli impegni di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, è istituito un Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori. L'utilizzo di tale Fondo è deliberato, sulla base di criteri predeterminati, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. Nel Fondo affluiscono le somme di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Il Fondo può essere integrato anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati.

TITOLO V - MODIFICHE DI STATUTO E REGOLAMENTI

Articolo 46 - Modifiche di Statuto

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da disposizioni di legge, lo Statuto può essere modificato secondo le procedure indicate nei commi seguenti.
2. Le proposte di modifica dello Statuto possono provenire dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, da un Dipartimento, da una Facoltà o Scuola, dal Consiglio degli Studenti, dal Consiglio del Personale tecnico-amministrativo o da almeno un decimo dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo.
3. Le proposte di modifica dello Statuto pervenute al Rettore entro il 31 dicembre vengono esaminate al più tardi entro il primo semestre dell'anno successivo.
4. Le modifiche dello Statuto sono approvate, con la maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 47 - Regolamenti. Approvazione e modifiche

1. I regolamenti si distinguono in regolamenti di Ateneo e regolamenti interni delle singole strutture.
2. I regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi vengono proposti dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione; ove un regolamento o una sua modifica comporti un incremento di spese per l'Università, esso dovrà essere approvato anche dal Consiglio di Amministrazione.

3. I regolamenti di Ateneo in materia di didattica e ricerca sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. Gli altri regolamenti di Ateneo vengono approvati dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione, secondo la propria competenza, sentito l'altro organo.
5. I regolamenti vengono emanati con decreto del Rettore.

Articolo 48 - Regolamento Generale di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo, in attuazione dei principi generali stabiliti nel presente Statuto, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università nel suo complesso, ove non vi sia specifica regolamentazione.
2. Il Regolamento è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 49 - Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

1. L'Università adotta, secondo le procedure indicate dalla legge, il Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina, con riferimento all'intera organizzazione dell'Ateneo, i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio unico di Ateneo.
2. Il Regolamento disciplina altresì le forme di controllo interno in tema di legittimità dei singoli atti di spesa, nonché di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Università e delle singole strutture.
3. Il Regolamento è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 50 - Regolamento Didattico di Ateneo

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi dei singoli corsi e delle attività formative dell'Università.
2. Ogni struttura didattica formula proposte in ordine al Regolamento Didattico per la parte di propria competenza.
3. Il Regolamento Didattico di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta delle strutture didattiche, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio degli

Studenti. Il Regolamento è inviato al Ministero competente.

4. Il Regolamento Didattico di Ateneo indica le strutture didattiche in cui è articolata l'Università.

TITOLO VI - NORME COMUNI

Articolo 51 - Elezioni, designazioni, nomine

1. La votazione per l'elezione degli organi è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto.
2. L'elezione delle cariche individuali e degli organi collegiali è disciplinata dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Decano o altro organo previsto da questo Statuto o dai regolamenti indice l'elezione nelle cariche individuali e degli organi collegiali almeno 60 giorni prima della loro scadenza; il procedimento elettorale deve concludersi al più tardi 10 giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.
4. La mancata individuazione di rappresentanti di una o più componenti, in caso di non raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o in caso di non raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi, purché sia garantita la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
5. Per l'elezione, la nomina o la designazione alle cariche di Rettore e componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, coordinatore del Nucleo di Valutazione, Direttore di Dipartimento, i soggetti eletti, nominati o designati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Articolo 52 - Incompatibilità

1. I professori e ricercatori che abbiano optato per il regime a tempo definito non possono ricoprire la carica di Rettore e Prorettore Vicario, componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, coordinatore del Nucleo di Valutazione, Direttore di Dipartimento.
2. Salvo quanto previsto per il Rettore, nessuno può fare parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, ovvero del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione.
3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di

lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Università. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore, che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

Articolo 53 - Deliberazioni

1. Per la validità delle sedute degli organi collegiali è necessario:
 - a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto o in modalità telematica, nei termini previsti dal rispettivo regolamento, con indicazione dell'ordine del giorno;
 - b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto; gli assenti giustificati non vanno computati, salvo diversa disposizione di legge.
2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, nell'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 54 - Decreti

1. Con decreto del Rettore vengono emanati i seguenti atti:
 - a) lo Statuto;
 - b) i regolamenti di Ateneo;
 - c) i regolamenti interni delle strutture;
 - d) la costituzione degli organi di Ateneo e la nomina dei componenti;
 - e) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di Dipartimenti, Facoltà o Scuole e Centri;
 - f) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali di governo da assumere in casi straordinari di necessità e urgenza e da sottoporre a ratifica nella prima adunanza collegiale utile;
 - g) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.
2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma vengono emanate con decreto del Rettore.
3. Il decreto del Rettore viene emanato a conclusione delle procedure di approvazione e di adozione previste dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera f) del precedente primo comma.
4. I Direttori di Dipartimento emanano decreti:
 - a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;

b) in casi straordinari di necessità e urgenza, da sottoporre a ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio di Dipartimento.

5. Il Direttore Generale emana decreti in merito alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti di organizzazione delle risorse umane, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi accademici competenti.

Articolo 55 - Verbalizzazioni

1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali vengono trasmessi ai componenti degli organi e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
2. Le delibere approvate sono immediatamente esecutive.
3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore, per quanto di competenza.
4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove essi sono custoditi, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 56 - Afferenze e Adesioni

1. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un Dipartimento e può aderire ad altre strutture di ricerca e formazione.
2. Il trasferimento a un Dipartimento da parte di soggetti già afferenti ad altro Dipartimento dell'Università ha luogo di norma dall'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata accettata la richiesta e secondo le procedure previste all'art. 38 del presente Statuto.
3. L'adesione alle altre strutture didattiche e di ricerca e ai Centri è subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

Articolo 57 - Decorrenza e durata dei mandati

1. I termini di decorrenza e durata delle cariche sono quelli definiti dal presente Statuto.
2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il nuovo mandato degli organi individuali o di singoli rappresentanti in organi collegiali ha decorrenza immediata e durata ordinaria.
3. La sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti determina la decadenza dall'ufficio.

Articolo 58 - Funzioni disciplinari

1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio attivati dall'Università viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal

Regolamento Didattico di Ateneo, presieduta dal Rettore, di cui fa parte anche il Presidente del Consiglio degli Studenti.

2. La funzione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori viene avviata dal Rettore ed esercitata, conformemente al parere espresso dal Collegio di Disciplina e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, dal Consiglio di Amministrazione senza la rappresentanza degli studenti; le sanzioni disciplinari non superiori alla censura sono irrogate dal Rettore, previo parere del Collegio di Disciplina.
3. Il procedimento davanti al Collegio di Disciplina è regolato dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il Collegio di disciplina è composto da nove docenti di ruolo a tempo pieno e si articola in tre sezioni omogenee rispettivamente composte da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, dotati di adeguate competenze. I membri sono eletti dalla rispettiva componente dei docenti dell'Ateneo. È garantita la terzietà dell'organo, anche attraverso la presenza di componenti esterni, ove possibile. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed esprime in merito parere conclusivo. Opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Il procedimento è disciplinato da apposito Regolamento, in conformità alle disposizioni della normativa vigente. L'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del Rettore spetta al Decano dell'Ateneo. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente.
4. La funzione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo viene esercitata in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Articolo 59 - Violazioni del Codice etico

1. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa, su ogni violazione del Codice che non rivesta carattere disciplinare decide il Senato Accademico, che delibera a maggioranza assoluta, su proposta del Rettore. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui all'art. 58 del presente Statuto per i docenti e di quelli previsti dalla normativa vigente in materia per gli studenti e il personale tecnico- amministrativo.
2. Le sanzioni potranno consistere in un richiamo riservato oppure in un richiamo pubblico. È fatta salva comunque l'adozione di ulteriori iniziative o provvedimenti, volti specificamente alla rimozione, laddove possibile, degli effetti prodotti dai comportamenti o dagli atti in violazione

del Codice etico.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 60 - Decorrenza dell'anno accademico

1. L'anno accademico inizia il primo ottobre. Il calendario delle attività didattiche è definito annualmente dal Senato Accademico.

Articolo 61 - Entrata in vigore

1. Le modifiche apportate allo Statuto sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. I periodi di mandato del Rettore, dei componenti del Senato Accademico, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di ogni altra carica individuale o collegiale maturati al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto rientrano nel computo ai fini della eleggibilità in tali organi.